









Protocollo (vedi segnatura)

CLP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-57

CUP: J33D21001870007

Alle sezioni di: Pubblicità Legale – Albo on-line **Amministrazione Trasparente** del sito internet dell'Istituzione scolastica

www.iisgubbio.edu.it

CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO

CIG Z0F33CE226

TRA

l'ISTITUTO **D'ISTRUZIONE SUPERIORE CASSATA-GATTAPONE** (PEC: pgis034006@pec.istruzione.it) di GUBBIO, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, NADERY David, c.f NDRDVD66C08G478D e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto stesso codice fiscale 92017080547, di seguito denominato "Istituto"


MUSIC MARKET SERVICE S.R.L. con sede legale in via Matteotti, 44047 S.Agostino (FE), C.F./P. Iva: 01657030381, in persona del legale rappresentante, TOSELLI Silvio, nato a S.Agostino (FE) il 23/05/1954, c.f. TSLSLV54E23I209S, di seguito denominata "DITTA";

PREMESSO CHE

- l'Istituto intende noleggiare n°2 Tappeti danza mod. Rondò/Salon nero in rotoli da mt 20x2 (vedi Allegato A), con relativa garanzia, scelto da quest'ultima a seguito delle trattative intervenute direttamente con il fornitore, per modulo Teatro Base 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-57 9707 1055508 Apprendimenti socialità aggregazione Competenze base;
- la Ditta, è disponibile ad offrire i prodotti richiesti dal Istituto, in noleggio operativo, ed ha dunque presentato una offerta conforme alle richieste della Istituto.

















PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta fornisce in noleggio all'Istituto i seguenti prodotti (di seguito, per brevità, denominati anche "tappeti"):

- n°2 Tappeti danza mod. Rondò/Salon nero opp grigio in rotoli da mt 20x2, come da offerta (Allegato "B").

Le parti si danno reciprocamente atto che i tappeti vengano consegnati contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto all' Istituto, che lo accetta senza riserva alcuna, dichiarando che si trova in perfetto stato di funzionamento ed immune da vizi e difetti.

3. DURATA E PENALE PER RITARDATA RICONSEGNA

Il noleggio avrà durata di mesi 2 (due), dal 08/11/2021 sino al 31/12/2021, e non è tacitamente rinnovabile.

Alla scadenza, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta alcuna e il Istituto dovrà riconsegnare i beni a propria cura e spese presso qualunque il punto vendita della Ditta, quale sede legale, entro e non oltre il termine perentorio di 5 (cinque) giorni.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE

Il canone di noleggio include esclusivamente il corrispettivo per l'utilizzo dei tappeti, con esplicita esclusione di qualsiasi altra prestazione, che resterà a carico del Istituto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, materiali di consumo, servizi accessori etc.).

Con la sottoscrizione della presente proposta, l'Istituto si riconosce debitore nei confronti della Ditta del canone di noleggio per l'intero periodo contrattuale.

Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente accordo viene concordato dalle parti in € 949,00 (novecentoquaratanoveeuro/00), iva esclusa, per n. 2 (due) rate mensili pari ad € 474,50 iva esclusa (quattrocentosettantacinqueeuro/50) iva esclusa con pagamento della prima rata al momento della consegna dei tappeti e la seconda rata in data 13 Dicembre 2021.



















A tal fine la Ditta emetterà fattura elettronica FPA12 (Codice Amministrazione destinataria: **UF3JCT**) il primo giorno di ciascun periodo con scadenza a 30 (trenta) gg dall'emissione.

Ciascun pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a MUSIC MARKET SERVICE S.R.L., IBAN IT04E0303209370010000517925, già dichiarato Conto corrente dedicato alla procedura ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Istituto non potrà mai sospendere il pagamento dei canoni periodici, neppure in caso di mancata utilizzazione del bene per qualsiasi causa.

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta si obbliga a:

- a) mettere nella disponibilità del Istituto i tappeti indicato nell'offerta allegata perfettamente funzionante;
- b) garantire al Istituto il pieno e pacifico utilizzo dei tappeti per tutta la durata del contratto;
- c) fornire le garanzie legali e/o contrattuali accessorie, eventualmente stipulate.

Il Istituto si obbliga a:

- a) prendere in consegna i tappeti, conservarli e custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, rimanendo responsabile per eventuali danni cagionati a terzi per eventuale uso improprio fino al momento della sua restituzione;
- b) impiegare i tappeti secondo le istruzioni fornite dal Produttore;
- c) ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e non apportare modifiche ai Tappeti;
- d) pagare il corrispettivo convenuto, nei termini convenuti nel precedente articolo fino al termine del contratto senza possibilità di sospensioni o interruzioni del pagamento;
- e) riconsegnare i beni alla scadenza del contratto in buono stato di manutenzione e conservazione, in condizioni da poter essere nuovamente utilizzato da terzi senza effettuare riparazioni e/o ripristini, salvo il deterioramento derivante da normale usura.

A partire dalla data di consegna dei tappeti, ogni rischio e responsabilità ad esso inerenti, anche se derivante da caso fortuito o forza maggiore, sarà integralmente a carico del Istituto.

6. COPERTURA ASSICURATIVA

Il Bene risulta coperto, per tutta la durata del presente contratto, da garanzia All risk, incluso il furto con destrezza.















La Ditta è l'unica proprietaria dei tappeti. Pertanto il Istituto non potrà per nessun motivo cederli a terzi a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, concederli in subnoleggio, o sottoporre a pegno, pena l'immediata risoluzione del presente contratto ed il contestuale obbligo di pagamento dei restanti canoni, maggiorati di una penale pari al 100% del prezzo di acquisto dei tappeti.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, in modo che, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 e succ. modd., le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali, per le finalità strettamente inerenti e collegate all'esecuzione del presente contratto.

10. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o richiesta relativa al presente contratto, ivi comprese le notificazioni di eventuali atti giudiziari, dovrà essere effettuata per iscritto e indirizzata:

- MUSIC MARKET SERVICE S.R.L.: 105 (a) se via Matteotti, 44047 S.Agostino (FE)
- (b) se al Istituto: IIS Cassata Gattapone: Gubbio, Via del Bottagnone, 40 PEC pgis034006@pec.istruzione.it

Qualunque modifica degli indirizzi di cui sopra, per essere efficace, dovrà essere comunicata dall'una parte all'altra mediante comunicazione inviata ai recapiti sopra indicati.

11. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale registrazione del presente atto sarà a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.







12. FORO ESCLUSIVO











Qualsiasi controversia comunque relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o scioglimento in genere del presente contratto o comunque connessa allo stesso, sarà di competenza esclusiva del foro di Perugia.

Il presente contratto si compone di n. 8 pagine e n. 2 allegati (Allegato "A" Allegato "B") e viene letto, confermato e sottoscritto in digitale in data 08 novembre2021.

MUSIC MARKET SERVICE S.R.L. Silvio TOSELLI

> Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le parti accettano espressamente le seguenti clausole: 4) condizioni economiche; 5) obblighi e responsabilità delle parti; 6) copertura assicurativa; 7) divieto di subnoleggio e di cessione - penale; 8) clausola risolutiva espressa; 12) foro esclusivo.

Gubbio, lì (vedi segnatura)

MUSIC MARKET SERVICE S.R.L. Silvio TOSELLI

> IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. David NADERY) (Documento sottoscritto con firma digitale)



















PATTO DI INTEGRITA'

Relativo a CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO

CIG Z0F33CE226

TRA

l'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CASSATA GATTAPONE" Con sede a Gubbio, Codice fiscale 92017080547 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, NADERY David nato a PERUGIA (PG) il 08/03/1966 codice fiscale NDRDVD66C08G478D e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto stesso in Via del Bottagnone, 40 a Gubbio (PG), denominato Istituto;

con sede legale in via Matteotti, la **MUSIC MARKET SERVICE S.R.L**. 44047 S.Agostino (FE), C.F./P. Iva: 01657030381, in persona del legale rappresentante, TOSELLI Silvio, nato a S.Agostino (FE) il 23/05/1954, c.f. TSLSLV54E23I209S, domicilio fiscale per la carica ricoperta presso la sede della Ditta stessa, denominato Contraente:

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2021-2023 per le istituzioni scolastiche della Regione Umbria, adottato con decreto ministeriale n. 104 del 25/03/2021:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",















SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione:
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Esclusione del concorrente dalla gara;
- Escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- Risoluzione del contratto:
- Escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

















Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Gubbio, lì (vedi segnatura)

Per la Ditta IL LEGALE RAPPRESENTANTE Silvio TOSELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTO David NADERY (Documento sottoscritto con firma digitale)



















ALLEGATO A

Caratteristiche tecniche

DATASHEET RONDO'-SALON

RECOMMENDED APPLICATION AREAS:

- dance (especially ballet)
- stages (theaters and concerts)
- tours
- TV studios.

TECHNICAL DATAS

Total thickness	mm	1,4
Total weight	kg/m2	1,7
Length of roll	m	20
Width of roll	m	2
Slip Resistance Reference Value	RF	0.84

ALLEGATO B

Offerta

Noleggio Tappeto Danza mod. Rondo'/Salon nero opp grigio x totali 80 mq

- n° 2 Tappeto danza Rondo'-Salon, in rot da mt 20x2, per tot mq 80 colore nero opp grigio, spessore mm 1.35, peso singolo rotolo Kg 52 949.00 + iva 22%

Comprensivo di n° 2 **Imballi protetti su pallets 150x80,** n° 2 Rotoli Nastro danza da 20 mt x 2 40 mm col nero opp grigio, n° 1 Consegna 1 Paletta presso Vs Sede via Paruccini snc I-06024 Gubbio (PG) tramite Corriere GLS (ns convenzione 2319)





